

C O N V E N Z I O N E

sul

Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera 2012-2015 (CNM 12/15)

del 28 marzo 2012

tra la

Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)

Weinbergstrasse 49, Casella postale, 8042 Zurigo

da una parte

e

il Sindacato Unia

Weltpoststrasse 20, Casella postale, 3000 Berna 15

il Syna, Sindacato interprofessionale

Römerstrasse 7, Casella postale, 4601 Olten

dall'altra

CAPITOLO I IN GENERALE

Art. 1 CNM 2012-2015

Il Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera **2012-2015** è stipulato con effetto dal **1° aprile 2012** sulla base del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera 2008-2010, incluse le convenzioni addizionali e gli accordi protocollari, e con le modifiche di cui al capitolo 3 qui appresso, e ha validità **fino al 31 dicembre 2015**.

Art. 2 Adeguamenti del CNM 2012-2015

In conformità all'art. 82 CNM 2012-2015 modificato (cfr. art. 6.8 più avanti), le parti conducono trattative su ulteriori adeguamenti entro la fine del 2012. Osservando un preavviso di due mesi, ciascuna parte può disdire il CNM 2012-2015, con effetto per tutte le parti, soltanto per il 31 marzo 2013.

Art. 3 Conferimento del carattere obbligatorio generale

Subito dopo la firma della presente convenzione, le parti chiedono al Consiglio federale di conferire carattere obbligatorio generale al CNM 2012-2015 come pure al seguente accordo sugli adeguamenti salariali. Nella domanda chiedono che la validità dell'obbligatorietà generale si estenda fino al 30 giugno 2016.

CAPITOLO II ADEGUAMENTI SALARIALI

Le parti concordano i seguenti adeguamenti salariali che costituiscono la nuova appendice 2 al CNM 2012-2015.

Art. 4 Condizioni generali

Si applicano le seguenti condizioni generali:

- 4.1 In linea di principio hanno diritto a un adeguamento salariale 2012 secondo l'art. 5 della presente convenzione tutti i lavoratori sottoposti al CNM 2012-2015 (precedentemente CNM 2008 - 10/11) il cui rapporto di lavoro sia durato almeno sei mesi nel 2011 in un'impresa sottoposta al CNM (compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei). In tutti gli altri casi gli adeguamenti salariali sono concordati individualmente tra impresa e lavoratore.
- 4.2 Il diritto a un adeguamento salariale secondo l'art. 5 della presente convenzione presuppone, oltre a quanto previsto al n. 1 del presente articolo, la piena capacità lavorativa (cfr. n. 4.3 del presente articolo).

- 4.3 Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 lett. a CNM 2012-2015 occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale, che può essere inferiore ai valori indicati qui di seguito. In caso di divergenze si applica l'art. 45 cpv. 2 CNM 2012-2015.

Art. 5 Adeguamento salariale dal 1° aprile 2012

5.1 In generale

Occorre tenere conto di quanto segue:

- a. In linea di principio tutti i lavoratori sottoposti al CNM 2012-2015 hanno diritto a *un adeguamento del salario individuale (effettivo) 2011* dal 1° aprile 2012.
- b. Gli adeguamenti dei salari individuali (effettivi) devono essere comunicati per iscritto ai lavoratori e si compongono:
 1. di un aumento generale (*aumento base*, art. 5.2 lett. a) e
 2. di un eventuale aumento individuale (*aumento commisurato alle prestazioni*, art. 5.2 lett. b).
- c. Gli aumenti salariali già concessi nel 2012 possono essere computati per l'adeguamento salariale di cui al presente articolo.

5.2 Calcolo

Le modalità degli adeguamenti salariali di cui all'art. 5.1 sono le seguenti:

- a. *Aumento base*

L'impresa è tenuta a concedere un adeguamento salariale generale (aumento base) dello **0,5 per cento** a ogni lavoratore sottoposto al CNM 2012-2015 sulla base del salario individuale al 31 dicembre 2011.
- b. *Aumento commisurato alle prestazioni*
 1. Per la parte commisurata alle prestazioni, l'impresa deve aumentare complessivamente dello **0,5 per cento** la massa salariale dei lavoratori sottoposti al CNM.
 2. Modalità per il calcolo dell'aumento della massa salariale
 - 2.1 La data di riferimento per la determinazione della massa salariale è il 30 novembre 2011.
 - 2.2 I salari di tutti i lavoratori sottoposti al CNM 2012-2015 (lavoratori a salario orario, a salario mensile costante, a salario mensile, compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei) sono convertiti in aliquote salariali orarie. La conversione viene effettuata in conformità all'art. 41 cpv. 3 CNM 2012-2015.
 - 2.3 Il totale dei salari orari secondo il n. 2.2 viene aumentato dello 0,5 per cento e l'importo risultante distribuito ai lavoratori in base alle prestazioni fornite. Per i lavoratori retribuiti mensilmente, l'importo è riconvertito in salario mensile secondo la lett. b n. 2 del presente capoverso.

5.3 Salari base

5.3.1 I **salari base (salari minimi)** secondo il CNM 2008 sono aumentati dell'**1 per cento** dal 1° aprile 2012 (sulla base dei salari al 1.1.2009 di cui all'art. 41 cpv. 1 lett. b CNM 2008).

CAPITOLO III CNM 12/15: Modifica del CNM 2008

Art. 6 Adeguamento del CNM 2008

Il CNM 2008-2010, ridenominato CNM 2012-2015, è adeguato come segue:

6.1 Art. 2 Campo di applicazione aziendale

6.1.1 Testo modificato

1 Il CNM fa stato per le imprese o parti di imprese svizzere o straniere operanti in Svizzera, aziende in subappalto e cottimisti indipendenti, che impiegano lavoratori, purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell'edilizia principale.

2 L'attività che caratterizza l'impresa o la parte d'impresa rientra nel settore dell'edilizia principale in particolare quando l'impresa o la parte d'impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi dei seguenti ambiti:

- a. edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni);
- b. lavori di sterro, demolizioni, discariche e imprese di riciclaggio; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e il personale impiegato in queste strutture;
- c. lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;
- d. lavorazione del marmo e del granito;
- e. imprese attive nella posa di ponteggi, nella costruzione e nell'isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici di tamponamento; per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
- f. imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
- g. imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;
- h. imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;
- i. imprese di giardinaggio nella misura in cui l'attività che le caratterizza rientra nel settore dell'edilizia principale, ossia che eseguono prevalentemente lavori ai sensi del presente campo di applicazione aziendale, come lavori edili, opere di livellamento, di muratura ecc.;
- j. _____;
- k. trasporto da e verso cantieri; sono escluse le forniture di materiali edili prodotti industrialmente (ad es. mattoni, prodotti in calcestruzzo, ferri di armatura, calcestruzzo da centrale e rivestimenti stradali);
- l. _____.

Aggiunta all'art. 2bis Campo di applicazione aziendale per le imprese miste

Cpv. 1-6 (invariati)

7 (nuovo) L'attività che caratterizza l'impresa è l'attività svolta prevalentemente dall'impresa o

dal reparto autonomo e viene determinata nel seguente modo:

1. in primo luogo si considera il criterio della «prestazione lavorativa in ore riferita all'attività dei reparti oggetto della verifica»;

2. se per un motivo qualsiasi non è possibile adottare questa procedura, si applica il criterio della percentuale d'impiego;

3. se anche questo metodo non conduce a un risultato inequivocabile, si applicano i criteri sussidiari, come il fatturato e l'utile, l'iscrizione nel registro di commercio e l'affiliazione all'associazione professionale.

6.1.2 Disposizioni complete

1. I cpv. 2 e 3 diventano cpv. 3 e 4.
2. Il nuovo art. 2 Campo di applicazione aziendale è presentato dalle parti nella sua integralità per il conferimento del carattere obbligatorio generale.
3. Se l'appendice 7 del CNM 2012-2015 contiene divergenze rispetto al nuovo art. 2 Campo di applicazione aziendale secondo l'art. 6.1.1 di cui sopra, il nuovo art. 2 prevale sull'appendice 7.

6.2 Modifica dell'art. 19 CNM 2008 Disdetta del rapporto definitivo di lavoro

Art. 19 cpv. 1^{bis} (nuovo): Per i lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età, il termine di disdetta nel 1° anno di servizio dopo il periodo di prova è di un mese, dal 2° al 9° anno di servizio di quattro mesi e dal 10° anno di servizio di sei mesi.

Art. 19 cpv. 2: I termini di disdetta ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 e cpv. 1^{bis} CNM non possono essere modificati (ridotti) a sfavore dei lavoratori.

6.3 Modifica dell'art. 21 CNM 2008 Protezione contro la disdetta

Modifica dell'art. 21 cpv. 6 (nuovo): Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all'esercizio di una carica sindacale. Per il resto si applicano gli art. 336-336b CO.

6.4 Modifica dell'art. 41 CNM 2008 e delle appendici (salari base)

6.4.1 Modifica dell'art. 41 cpv. 2 CNM 2008

2 Il salario base per ogni classe salariale ammonta in franchi al mese o franchi all'ora (assegnazione vedi appendice 9):

Zona	Classe salariale				
	V	Q	A	B	C
ROSSA	6281 / 35.70	5583 / 31.70	5375 / 30.55	5066 / 28.80	4507 / 25.60
BLU	6026 / 34.25	5503 / 31.25	5300 / 30.10	4933 / 28.05	4437 / 25.20
VERDE	5770 / 32.80	5429 / 30.85	5226 / 29.70	4800 / 27.30	4373 / 24.85

6.4.2 Modifica dell'appendice 9 CNM 2008

Vedi l'appendice 9 CNM 12/15 modificata riportata in allegato alla presente convenzione.

6.4.3 Modifica dell'art. 6 cpv. 2 dell'appendice 13 CNM 2008

2 In tutti i cantieri soggetti alla presente convenzione addizionale si applicano come minimo i salari base (mensili e orari) corrispondenti al salario base della zona blu secondo l'art. 41 CNM 2012-2015:

Zona	Classe salariale				
	V	Q	A	B	C
BLU	6026 / 34.25	5503 / 31.25	5300 / 30.10	4933 / 28.05	4437 / 25.20

6.4.4 Modifica dell'art. 5 cpv. 2 dell'appendice 17 CNM 2008

2 Salario base: per tutte le imprese e tutti i cantieri che sottostanno alla presente convenzione addizionale valgono, in deroga all'art. 41 CNM 2012-2015, al minimo i seguenti salari base:

Zona	Classe salariale				
	V	Q	A	B	C
ROSSA	6281 / 37.15	5583 / 33.00	5375 / 31.80	5066 / 29.95	4507 / 26.65
BLU	6026 / 35.60	5503 / 32.55	5300 / 31.35	4933 / 29.15	4437 / 26.25

6.4.5 Modifica dell'art. 42 CNM 2008 Classi salariali

L'art. 42 cpv. 1 lett. b CNM 2008 Lavoratori qualificati è modificato come segue:

A	Lavoratori qualificati	<u>Lavoratori che hanno concluso la formazione biennale di aiuto muratore CFP / costruttore stradale pratico CFP.</u> Lavoratori edili qualificati senza certificato professionale, tuttavia: 1. ... (invariato) 2. ... 3. ...
---	------------------------	--

6.5 Modifica dell'art. 43 CNM 2008 Assegnazione alle classi salariali

6.5.1 *L'art. 43 cpv. 2 CNM 2008 è modificato come segue:*

Il salario base per i lavoratori diplomati come muratori o costruttori stradali (classe salariale Q) che hanno assolto con successo l'apprendistato e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al massimo del 15%, nel secondo anno al massimo del 10% e nel terzo anno al massimo del 5%.

6.5.2 *L'art. 43 cpv. 3 (nuovo) CNM 2008 è modificato come segue:*

Il salario base per gli aiuti muratori o i costruttori stradali pratici (classe salariale A) che hanno assolto con successo l'apprendistato CFP e che hanno un impiego fisso a tempo indeterminato può essere diminuito nel primo anno al salario base della classe salariale C, nel secondo anno al massimo del 15%, nel terzo anno al massimo del 10% e nel quarto anno al massimo del 5%.

6.6 Modifica dell'art. 51 cpv. 4 CNM 2008

L'art. 51 cpv. 4 CNM 2008 è modificato come segue:

4 Adeguamento salariale 2013

4.1 In deroga ai cpv. 1 e 3 del presente articolo, le parti contraenti il CNM concordano per il 2013 il seguente meccanismo di adeguamento vincolante:

- a. i salari individuali (effettivi) 2012 sono aumentati dello 0,5 per cento dal 1° gennaio 2013;
- b. i salari base secondo l'art. 41 CNM e le appendici 12, 13 e 17 sono aumentati dello 0,5 per cento dal 1° gennaio 2013.

4.2 Per l'adeguamento salariale di cui al paragrafo precedente va considerato quanto segue:

- a. se il rincaro (valore di riferimento: rincaro annuo stabilito dall'Ufficio federale di statistica a fine settembre 2012) è superiore allo 0 per cento, l'adeguamento salariale di cui sopra viene aumentato del rincaro, ma non può superare l'1,5 per cento;
- b. se l'aumento salariale è superiore allo 0,5 per cento, la parte generale dell'adeguamento dei salari effettivi deve corrispondere almeno allo 0,5 per cento e la parte individuale al massimo a 1/3 dell'aumento;
- c. se il rincaro è superiore all'1 per cento, vengono condotte trattative su un ulteriore adeguamento oltre l'1,5 per cento.

6.7 Modifica dell'art. 64 CNM 2008 Assicurazione indennità giornaliera di malattia

6.7.1 *L'art. 64 cpv. 1 CNM 2008 Pagamento continuato del salario da parte dell'assicurazione collettiva è modificato come segue:*

L'impresa deve stipulare un'assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al CNM che garantisca un'indennità giornaliera del 90% dell'ultimo salario versato secondo l'orario di lavoro contrattuale normale (in conformità alla LAMal o alla LCA)... *(resto del capoverso invariato)*

6.7.2 L'art. 64 cpv. 2 CNM 2008 Premi è modificato come segue:

- a. (invariato)
- b. Pagamento differito delle indennità giornaliera: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva per indennità giornaliera di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare il 90% del salario perso durante il periodo di differimento. In tal caso, il lavoratore deve comunque pagare la metà del premio che sarebbe necessario a coprire il 90% dell'ultimo salario corrisposto a partire dal secondo giorno. L'impresa deve comprovare l'ammontare del premio sulla base della struttura tariffaria ufficiale (tabella delle tariffe) dell'assicuratore.

6.7.3 L'art. 64 cpv. 3 CNM 2008 Condizioni minime di assicurazione è modificato come segue:

Le condizioni assicurative devono corrispondere alle seguenti norme:

- a. (invariato)
- b. il versamento di un'indennità giornaliera di malattia pari al 90% dopo al massimo un giorno di attesa, a carico del lavoratore. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno durante questo periodo viene corrisposta dal datore di lavoro. In questo caso le prestazioni possono essere ridotte se eccedono la perdita di guadagno (reddito netto) a seguito dell'evento assicurato.
- c. fino a h. (invariato)

6.7.4 L'appendice 10 CNM 2008 Linee direttive concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera di malattia per il settore dell'edilizia principale, art. 2 cpv. 1 Entità dell'indennità giornaliera, è modificata come segue: «L'indennità è pari al 90% del salario a partire dal secondo giorno ...»

6.8 Art. 82 Durata del CNM 2012-2015

L'art. 82 cpv. 1 CNM 2008 è modificato come segue:

Il CNM 2012-2015 entra in vigore il 1° aprile 2012 ed è valido fino al 31 dicembre 2015; sono escluse le modifiche all'art. 64 CNM che entrano in vigore il 1° gennaio 2013, ma al più presto con il conferimento del carattere obbligatorio generale. Entro il 31 dicembre 2012, le parti conducono trattative su ulteriori adeguamenti del CNM, in particolare sui punti sollevati nel corso del 2011. Osservando un preavviso di due mesi, ciascuna parte può disdire il CNM soltanto per il 31 marzo 2013 con effetto per tutte le parti.

Art. 82 cpv. 2 CNM 2008 (invariato).

Art. 7 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore con la firma. Per l'entrata in vigore delle singole parti del CNM 2012-2015 si applicano le disposizioni particolari di cui agli art. 2, 3 e 6.7. della presente convenzione.

Zurigo/Olten/Berna, il 28 marzo 2012 (firmato il 11.6.12)

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)

D. Lehmann

PC W. Messmer

H. Bütikofer

Per il Sindacato Unia

H.U. Scheidegger

A. Rieger

A. Kaufmann

Per il Syna, Sindacato interprofessionale

E. Zülle

K. Regotz

P.-A. Grosjean

Allegato

Appendice 9 CNM 12/15 modificata

Allegato

Secondo l'art. 6.4.2 della presente convenzione (vedi sopra), l'appendice 9 CNM 2008 è modificata come segue:

SALARI BASE

del 1° aprile 2012

In applicazione dell'art. 41 CNM 2012-2015 le parti stabiliscono qui di seguito la ripartizione geografica dei salari base.

Si applicano i seguenti salari base in franchi svizzeri (stato 1.4.2012):

Salario orario		Classe salariale
		V (capi)
ROSSA	35.70	Regione di Basilea ¹
BLU	34.25	Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna – esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Friburgo, Ginevra, Glarona, Grigioni, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto ² , Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo ³ , Turgovia, Uri, Vaud, Vallese, Zugo, Zurigo.
VERDE	32.80	Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Ticino.
		Q (lavoratori diplomati)
ROSSA	31.70	Argovia, Regione di Basilea, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud, Zurigo.
BLU	31.25	Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo.
VERDE	30.85	Appenzello Interno ed Esterno, Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja), Ticino.
		A (lavoratori qualificati)
ROSSA	30.55	Ginevra, Argovia, Regione di Basilea, Vaud, Zurigo.
BLU	30.10	Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo.
VERDE	29.70	Appenzello Interno ed Esterno, Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja), Ticino.
		B (lavoratori edili con conoscenze professionali)
ROSSA	28.80	Regione di Basilea, Ginevra, Vaud, Zurigo.
BLU	28.05	Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Ticino, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo.
VERDE	27.30	
		C (lavoratori edili)
ROSSA	25.60	Regione di Basilea, Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Turgovia, Vaud, Vallese, Zurigo.
BLU	25.20	Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Ticino, Uri, Zugo.
VERDE	24.85	Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja).

¹ Regione di Basilea = Basilea-Campagna, Basilea-Città, Soletta (distretti Dorneck e Thierstein)

² Svitto (esclusi i distretti March e Höfe)

³ San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe)

Salario mensile		Classe salariale
		V (capi)
ROSSA	6281	Regione di Basilea.
BLU	6026	Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna – esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Friburgo, Ginevra, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vaud, Vallese, Zugo, Zurigo.
VERDE	5770	Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Glarona, Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja), Ticino.
		Q (lavoratori diplomati)
ROSSA	5583	Argovia, Berna (distretti amministrativi di Courtelary, La Neuveville, Moutier), Regione di Basilea, Ginevra, Vaud.
BLU	5503	Berna – esclusi i distretti amministrativi di Courtelary, La Neuveville, Moutier, Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Friburgo, Giura, Neuchâtel, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo (Città di San Gallo, Comune di Gaiserwald e quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Turgovia, Vallese, Zurigo.
VERDE	5429	Appenzello Interno ed Esterno, Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe, ma senza la Città di San Gallo, il Comune di Gaiserwald e il quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Ticino, Uri, Zugo.
		A (lavoratori qualificati)
ROSSA	5375	Argovia, Regione di Basilea, Ginevra, Vaud.
BLU	5300	Berna – esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Friburgo, Giura, Neuchâtel, Soletta (senza i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo (Città di San Gallo, Comune di Gaiserwald e quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Turgovia, Vallese, Zurigo.
VERDE	5226	Appenzello Interno ed Esterno, Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe, ma senza la Città di San Gallo, il Comune di Gaiserwald e il quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Ticino, Uri, Zugo.
		B (lavoratori edili con conoscenze professionali)
ROSSA	5066	Regione di Basilea, Ginevra, Vaud.
BLU	4933	Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Berna, Friburgo, Glarona, Grigioni (esclusi i distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, incluso il Comune di Maloja), Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo, Zurigo.
VERDE	4800	Grigioni (distretti di Brusio, Poschiavo, Bregaglia, escluso il Comune di Maloja), Ticino.
		C (lavoratori edili)
ROSSA	4507	Regione di Basilea, Ginevra, Vaud.
BLU	4437	Argovia, Berna – esclusi i distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Friburgo, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto (esclusi i distretti March e Höfe), Soletta (esclusi i distretti Dorneck e Thierstein), San Gallo (Città di San Gallo, Comune di Gaiserwald e quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Turgovia, Uri, Vallese, Zugo, Zurigo.
VERDE	4373	Appenzello Interno ed Esterno, Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Büren, Burgdorf, Erlach, Fraubrunnen (senza i Comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Glarona, Grigioni, Sciaffusa, Svitto (distretti March e Höfe), San Gallo (inclusi i distretti March e Höfe, esclusi la Città di San Gallo, il Comune di Gaiserwald e il quartiere Kronbühl del Comune di Wittenbach), Ticino.